RIORDINAMENTO DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI E MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Art. 40

Decorrenza dell'assicurazione volontaria contro la malattia

La data di inizio del servizio concernente l'assicurazione volontaria contro la malattia, nonche' la decorrenza dei relativi contributi, e' stabilita, in relazione alla convenzione da stipularsi ai sensi del precedente articolo 22, dal Consiglio di amministrazione. Qualora la data di inizio di detto servizio non coincida con quella dell'esercizio finanziario, i contributi di cui al precedente articolo 24, lettera a), sono ridotti in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi gia' decorsi dell'esercizio stesso.

Versione in vigore dal 1 marzo 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali
Estremi	Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Titolo	V — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-cassa-nazionale-di-previdenza-ed-assistenza-a/art-40-decorrenza-dell-assicurazione-volontaria-contro-la-malattia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it